

STATUTO DELLA CAMERA DI COMMERCIO ITALIANA IN VIETNAM
Votato dall'Assemblea costitutiva del 22.10.2008
e
riaggiornato dall'Assemblea Generale del 03.03.2022

Art. 1 **DENOMINAZIONE E SEDE**

E' costituita un'associazione libera e elettiva, finalizzata a contribuire allo sviluppo delle relazioni commerciali con l'Italia, denominata Camera di Commercio Italiana in Vietnam.

La Camera di Commercio italiana in Vietnam è costituita sotto forma di Associazione senza scopo di lucro, secondo il Decreto Nr. 8/1998 ND-CP del 22/1/1998, e con riferimento alla legge italiana 1 luglio 1970, n.518.

La Camera, tra le altre forme di finanziamento, percepisce il contributo ai sensi della L.518/70.

La sede della Camera è fissata a Ho Chi Minh City, Vietnam.

Il Consiglio Direttivo ha facoltà di creare rappresentanze e delegazioni camerali sia nel Paese di operatività che in Italia.

La Camera aderisce all'Associazione delle Camere di Commercio Italiane all'estero.

Art. 2 **SCOPI E ATTRIBUZIONI**

La Camera ha lo scopo di svolgere, prevalentemente, attività in favore degli scambi commerciali con l'Italia e di assistenza agli operatori economici nonché di favorire lo sviluppo delle relazioni economiche e la collaborazione fra imprenditori dei diversi Paesi.

La Camera di Commercio, quali che siano le attività che svolgerà, promuoverà e faciliterà le attività dei propri aderenti e non si sostituirà ad essi.

La Camera sviluppa il raccordo e la collaborazione con il sistema istituzionale italiano e dell'Unione Europea, con la rete camerale, con le associazioni di imprese, con i Consorzi Export nonché con ogni altro soggetto interessato, sia esso pubblico o privato, anche attraverso la realizzazione di progetti e iniziative.

La Camera sviluppa azioni e programmi riferiti alle rinnovate competenze delle Camere di Commercio Italiane, con particolare riferimento alla valorizzazione del patrimonio culturale e promozione del turismo, all'orientamento al lavoro, alle professioni e all'alternanza scuola-lavoro, all'attività di mentoring di imprese, alle tematiche della

digitalizzazione e dell'e-commerce, al sostegno delle start-up innovative, alla qualificazione aziendale dei prodotti;

La Camera si prefigge di:

1. sviluppare i contatti con organismi, enti, associazioni, operatori ed ambienti economici e finanziari dei due Paesi, al fine di agevolare le relazioni in campo economico e commerciale;
2. sviluppare un'azione di comunicazione, informazione e conoscenza mediante: riviste, bollettini, newsletter economiche, rapporti, cataloghi, repertori, database specialistici, convegni e seminari, pubblicità sui media, siti Web in Internet, etc.;
3. realizzare un servizio di accoglienza e di prima assistenza agli operatori italiani che si recano nel Paese di sede per affari e agli operatori Vietnamiti per quanto riguarda le attività in Italia;
4. realizzare un'azione di assistenza e di consulenza alle imprese per favorire lo sviluppo di attività economiche e commerciali, anche e prioritariamente, tramite la promozione dell'attività dei soci che svolgono simili attività;
5. operare affinché si promuova l'internazionalizzazione delle imprese italiane in Vietnam anche attraverso le opportunità offerte dall'Italia e dall'Unione Europea;
6. tutelare e promuovere il Made in Italy;
7. realizzare sessioni di formazione e stage per la diffusione della cultura economica, ivi compreso l'organizzazione di corsi di lingua italiana;
8. fornire un'assistenza specifica alle missioni economiche ;
9. svolgere ogni altra azione utile per il raggiungimento dei propri fini;
10. La Camera potrà effettuare azioni di "brokeraggio" a favore dei soci di cui sarà data ampia e completa documentazione nella contabilità approvata della Camera.

La Camera non potrà dedicarsi ad attività commerciali dirette a scopo di lucro.

Art. 3 **SOCI**

I soci sono ammessi alla Camera su presentazione della domanda di ammissione al Consiglio Direttivo e previa sua approvazione. Il Consiglio Direttivo verifica le condizioni di ammissibilità sulla base e i criteri stabiliti dallo Statuto.

Con diritto di voto:

Soci Ordinari: possono essere soci ordinari della Camera (subordinatamente all'approvazione del Consiglio direttivo), gli enti, gli istituti e le società italiane o straniere (che dimostrino al Consiglio Direttivo di avere attività e relazioni con i due Paesi), operanti in Vietnam con regolare licenza di attività rilasciata dall'autorità vietnamita; nonché le persone fisiche che svolgono una attività in Vietnam e che soddisfino i requisiti di onorabilità della legge italiana ed esercitino l'agricoltura, il commercio ed i servizi, un'industria, un'arte o professione liberale.

Senza diritto di voto

Soci Associati: persone, enti, istituti e società vietnamite o di altra nazionalità, che dimostrino al Consiglio Direttivo di avere attività e relazioni con i due Paesi e che non rientrano nella categoria precedente.

Soci Onorari: L'ambasciatore d'Italia, il Primo Segretario Commerciale dell'Ambasciata Italiana, il Console Generale d'Italia a Ho Chi Minh City, il direttore dell'I.C.E., altre persone che hanno contribuito o contribuiscano a favorire le relazioni culturali e commerciali tra i due Paesi, eletti dal Consiglio Direttivo con votazione unanime.

L'associazione alla Camera è annuale e si intende rinnovata di anno in anno se non viene disdetta con lettera scritta o email.

Ogni socio ha facoltà di formulare proposte che debbono essere indirizzate al Presidente perché possano figurare nell'ordine del giorno dell'Assemblea o del Consiglio.

Art. 4 **AMMISSIONE DEI SOCI**

Tutti i soci sono ammessi alla camera, su presentazione di domanda di ammissione, con delibera del Consiglio Direttivo che verifica le condizioni di ammissibilità dell'aspirante sulla base dei criteri di opportunità e aderenza agli scopi della Camera.

Le modalità di decisione di ammissione alla camera si baseranno sui principi di obbligo di motivazione, criteri predefiniti, mero gradimento, segnalandosi che la soluzione preferibile è quella della motivazione della decisione di rigetto.

Art. 5 RAPPRESENTANZA DELLE PERSONE GIURIDICHE

Le persone giuridiche socie della camera devono essere rappresentate da una singola persona fisica designata al momento dell'associazione e liberamente sostituibile previa comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.

La persona fisica nominata a rappresentanza del socio persona giuridica non può trasferire la rappresentanza ad altri se non secondo la stessa procedura di nomina.

Art. 6 CESSAZIONE E RECESSO DEGLI ASSOCIATI

Può essere radiato, in base a delibera del Consiglio Direttivo il socio (persona fisica o giuridica) che si sia reso indegno di appartenere alla Camera. Contro tale esclusione, che deve essere partecipata all'interessato a mezzo lettera raccomandata, o email, è ammesso il ricorso al Consiglio, da presentarsi per iscritto al Presidente della Camera entro 30 giorni dalla notifica dell'esclusione. Le eventuali esclusioni terranno conto dei seguenti requisiti: reputazione dell'associato nell'ambiente business ed eventuali forme di concorrenza sleale messe in essere da parte dello stesso associato o dal richiedente l'associazione.

Nel caso di indegnità del rappresentante di persona giuridica, il socio deve al più presto nominare un sostituto.

Il socio, persona giuridica, sottoposto a procedimento fallimentare sarà radiato dalla Camera.

Il socio può recedere dalla Camera per mezzo di preavviso scritto indirizzato al Presidente del Consiglio Direttivo. Tale recesso non prevedrà la restituzione della quota d'iscrizione.

È consentito il ricorso contro il provvedimento d'espulsione – esclusione, ad un organo collegiale di riesame per garantire che l'efficacia della eventuale decisione favorevole abbia efficacia ex tunc e non ex nunc, per evitare il dubbio di comportamenti discriminatori nei confronti di taluni associati.

Art. 7 QUOTE SOCIALI

L'ammontare delle quote viene fissato di anno in anno dal Consiglio e deve essere versato entro 30 giorni dalla richiesta.

Trascorsi 30 giorni dalla richiesta della quota senza che il pagamento venga effettuato il socio decade e, conseguentemente, termina il rapporto associativo.

L'anno sociale e finanziario decorre dal 1° gennaio e termina il 31 dicembre.

Art. 8 ORGANI DELLA CAMERA

Sono organi della Camera:

1. L'Assemblea dei soci
2. Il Consiglio Direttivo
3. Il Presidente
4. Il Segretario Generale
5. Collegio dei Revisori dei conti

Ad eccezione del Segretario Generale, i consiglieri svolgono la propria mansione in maniera gratuita, restano in carica per tre anni e sono riconfermabili per un massimo di 3 mandati consecutivi.

Alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio sono invitati a partecipare anche l'Ambasciatore d'Italia, il Primo Segretario Commerciale dell'Ambasciata Italiana, il Console Generale d'Italia a Ho Chi Minh City e il Direttore ICE.

Art. 9 ASSEMBLEA

L'Assemblea dei soci si riunisce almeno una volta all'anno, non più tardi del 31 Marzo. Può riunirsi, inoltre, in ogni altra occasione in cui si renda necessaria. Essa è convocata dal Presidente o, in sua vece, dal Vice-Presidente.

Il Presidente ha facoltà di convocarla ogni volta lo ritenga opportuno.

Il Presidente è tenuto a convocarla entro 15 gg. quando lo decida il Consiglio o a richiesta motivata di almeno un terzo dei soci.

L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora di svolgimento e deve essere inviato ai soci almeno 15 gg. prima dell'Assemblea.

L'Assemblea dei soci:

- discute e approva le relazioni annuali della Presidenza e dei revisori dei conti;
- discute ed approva il bilancio consuntivo;
- discute ed approva il bilancio preventivo;
- elegge nel proprio seno i componenti del Consiglio direttivo
- discute e delibera sulle proposte del Consiglio e dei soci;
- discute e delibera sulle aggiunte o modificazioni allo Statuto;
- decide sullo scioglimento della Camera.

L'Assemblea Generale è presieduta dal Presidente della Camera.

L'Assemblea è sempre valida:

- a. se l'avviso di convocazione sia stato spedito ai soci almeno 15 gg. prima dell'Assemblea stessa e porti indicati luogo, giorno, ora e ordine del giorno;
- b. se all'ora fissata è presente almeno la metà dei soci. Non verificandosi tale condizione, l'Assemblea si riunisce l'indomani in seconda convocazione.

Le deliberazioni dell'Assemblea vengono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti.

In caso di parità il voto del Presidente decide la maggioranza.

Per quanto riguarda le proposte di modifica dello Statuto, le deliberazioni sono valide se approvate dalla maggioranza assoluta dei soci aventi diritti al voto.

Le modifiche statutarie saranno esclusivo appannaggio delle assemblee straordinarie dei soci, rimettendo in esclusiva ad esse e non all'organo amministrativo l'eventuale istituzione di sedi secondarie

Ogni socio può farsi rappresentare alle Assemblee da un altro socio mediante delega scritta, da inviarsi alla Camera almeno un giorno prima. Un socio non può, tuttavia, rappresentare più di tre soci.

Le deliberazioni dell'Assemblea dovranno essere raccolte in un verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario Generale della Camera, e inviate ai Soci tramite email.

Sono possibili riunioni in via telematica.

Art. 10 **CONSIGLIO DIRETTIVO**

Il Consiglio direttivo elegge alla prima riunione nel suo seno:

- Presidente
- Vice-Presidente
- Tesoriere
- 4 Consiglieri (Directors)

Il Presidente rappresenta la Camera e può delegare particolari atti e competenze al Vice Presidente. La nomina e la destituzione del Vice Presidente sarà rimessa ad organo collegiale, sia esso l'Assemblea o l'organo amministrativo e non già rimessa al Presidente, come appare

opportuno, nel caso di pluralità di Vice Presidenti, che si precisino le funzioni, le competenze, i rapporti tra loro e le modalità di gestione congiunta o disgiunta.

Il Consiglio direttivo ha tutti i poteri non specificamente riservati all'Assemblea, provvede all'amministrazione della Camera e alla trattazione di tutti gli affari inerenti al funzionamento di essa.

Nomina il Segretario Generale con le modalità previste all'art.16. La funzione amministrativa del Segretario non consente che la revoca del medesimo possa avvenire "senza motivazione", ritenendosi necessario il rispetto della giusta causa o del giustificato motivo.

Rendendosi vacanti dei posti nel Consiglio, quest'ultimo provvederà all'integrazione fino alla prossima Assemblea Generale elettiva, tenendo in considerazione prioritaria i candidati non eletti durante l'Assemblea Generale elettiva del Consiglio in carica.

Il Consiglio delibera, nella seduta susseguente alla presentazione, sulle accettazioni delle domande di ammissione a socio, sulle radiazioni e sulle riammissioni dei soci, partecipando agli interessati le decisioni prese ed i motivi che le hanno determinate.

Art. 11 **DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO**

Il Consiglio delibera sugli argomenti posti all'ordine del giorno. Le deliberazioni del Consiglio sono valide sempre che:

1. l'avviso di convocazione sia stato inviato ai consiglieri per iscritto al domicilio da essi indicato almeno 10 gg. prima e indichi giorno, ora, luogo e ordine del giorno;
2. siano presenti almeno la metà più uno dei consiglieri, oltre al Presidente o chi ne fa le veci.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti; in caso di parità decide il voto del Presidente.

Su richiesta di uno o più membri del Consiglio, le deliberazioni possono avvenire a scrutinio segreto.

Il consigliere che non assista, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive del Consiglio, potrà essere dichiarato decaduto e sostituito.

Sono possibili riunioni in via telematica.

Le deliberazioni del Consiglio dovranno essere sottoscritte, firmate dai membri presenti e conservate in un verbale, approvato all'inizio di ogni seduta dai membri del Consiglio stesso e depositato presso la sede della Camera.

Il Consiglio provvede ad inviare, entro 30 gg. dall'adozione, al Ministero dello sviluppo economico, tramite la Rappresentanza diplomatica italiana competente e, direttamente, all'Associazione delle Camere di Commercio Italiane all'estero:

1. una copia dei bilanci, preventivo e consuntivo, corredati da una relazione del Tesoriere;
2. un elenco dei soci con le variazioni rispetto all'anno precedente;
3. una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente e sui risultati conseguiti;
4. una relazione sulle nuove attività programmate;
5. la lista dei componenti gli organi della Camera.

Art.12 **IL PRESIDENTE**

Il Presidente deve essere scelto fra i consiglieri eletti in carica. Egli rappresenta la Camera, presiede l'Assemblea dei soci e il Consiglio direttivo. Dirige le discussioni e nelle votazioni, in casi di parità, il suo voto è determinante.

A richiesta motivata e scritta di tre consiglieri è tenuto a convocare il Consiglio entro il termine di 15 gg.

Ha facoltà di utilizzare l'opera dei consiglieri e può affidare ad uno o più di essi lo studio di pratiche e di determinate questioni.

Ha la firma sociale e, per gli atti a carattere amministrativo, la userà accompagnata da quella del Segretario Generale e del Tesoriere, ove richiesta.

Il Presidente presenta semestralmente al Consiglio una relazione a consuntivo sulle attività camerali.

Art.13 **IL VICE-PRESIDENTE**

Il Vice-Presidente ha tutte le attribuzioni del Presidente quando questi sia assente o impedito.

In casi di impedimento o di assenza del Presidente e del Vice-Presidente il membro del Consiglio più anziano d'età che sia presente ne assume le funzioni.

Art. 14 **I CONSIGLIERI**

Questi membri eletti si impegnano a svolgere attività di promozione della camera in Vietnam o in Italia e sviluppare altre attività che gli vengano attribuite dal Consiglio o dal Presidente.

In caso di assenza o impedimento del Tesoriere, i Consiglieri potranno coadiuvare le attività assegnate ad esso.

Art.15 **IL TESORIERE**

Il Tesoriere è nominato fra i membri del Consiglio Direttivo. Ha la custodia e la gestione amministrativa di tutti i beni della camera di cui coordina le operazioni amministrative e finanziarie in base alle direttive ricevute dal Consiglio Direttivo.

Redige e sottopone al Consiglio Direttivo (nei modi e tempi da questi indicati), il bilancio annuale di previsione e il bilancio consuntivo.

Ha il potere di firma congiunta con il Presidente e il Direttore Generale, così come determinato dal Consiglio Direttivo in relazione alla gestione dei fondi della camera.

Art.16 **IL SEGRETARIO GENERALE**

Al Segretario Generale è affidata la direzione delle attività della Camera; è responsabile dell'operatività, dell'organizzazione dell'ufficio e della gestione amministrativo contabile; coadiuva il Presidente ed il Consiglio nella definizione delle linee strategiche e nell'individuazione degli obiettivi camerali; partecipa a tutte le riunioni degli organi camerali.

Il Segretario Generale è il capo del personale della Camera ed esercita i poteri organizzativi e di gestione in coerenza con gli indirizzi e le decisioni dei diversi Organi, nonché delle istruzioni della Presidenza.

Agli effetti della sua responsabilità firma con il Presidente gli atti amministrativi della Camera.

Il Segretario Generale non può essere socio e non può dedicarsi ad attività commerciali. Inoltre, svolge le sue funzioni nel rispetto dei principi di trasparenza e imparzialità e dei criteri di efficienza ed efficacia.

E' assunto a tempo pieno con contratto coerente con le disposizioni previste dalla legislazione Vietnamita. Il suo stipendio è fissato dal Consiglio Direttivo.

Per ogni nuovo Segretario Generale incaricato la Camera richiederà al Ministero dello Sviluppo Economico di esprimere il gradimento previsto dall'Art.5 della legge 518/70.

Art.17 **DISPOSIZIONI VARIE**

Un Regolamento interno regola il funzionamento dei singoli organi camerali e degli uffici conformemente alle disposizioni del presente Statuto

Il Consiglio Direttivo eletto promuoverà la creazione di “Desk” di rappresentanza di altre Camere di Commercio presso la Camera di Commercio Italiana in Vietnam e viceversa, come mezzo continuativo per realizzare la collaborazione tra le diverse associazioni. La cooperazione può includere la condivisione di risorse umane e finanziarie.

Le assemblee straordinarie in seconda convocazione, in coerenza sostanziale con quanto disposto dall'articolo 2369 del codice civile italiano, prevedranno un quorum costitutivo non inferiore ad un quinto degli associati e, comunque, non meno di 20 presenze effettive.

Le eventuali modifiche o aggiunte da apportare al presente Statuto dovranno essere sottoposte all'Assemblea Generale, previa comunicazione per esteso ai soci. Tutte le variazioni statutarie saranno inviate al Ministero per lo Sviluppo Economico per l'approvazione.

La durata dell'Associazione è illimitata.

L'Assemblea Generale potrà decidere lo scioglimento della Camera qualora la proposta sia stata regolarmente messa all'ordine del giorno e la deliberazione venga presa con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci aventi diritto al voto.

Per quanto non previsto esplicitamente dal presente Statuto valgono le norme della legislazione locale.

Art. 18 **COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI**

I Revisori dei conti hanno l'incarico di esaminare i libri sociali e controllare il buon andamento gestionale della Camera. Essi vengono nominati dall'Assemblea, devono essere persone con adeguate competenze contabili e non possono essere soci della Camera. Debbono informare l'Assemblea, mediante relazione scritta, dei risultati della revisione compiuta.

Alternativamente alla nomina del collegio è facoltà dell'assemblea deliberare annualmente la nomina di una società di Revisione contabile per l'elaborazione del rapporto di certificazione del Bilancio.

Il presente Statuto annulla e sostituisce il precedente.



A red circular stamp from the Italian Chamber of Commerce in Vietnam (Hanoi branch) is shown. The stamp contains the text "HỘI ĐỒNG THƯƠNG MẠI Ý TẠI VIỆT NAM" around the perimeter and "THÀNH HỘI" in the center. A handwritten signature in black ink is written over the stamp.

**Presidente
Michele D'Ercole**